

CONTRATTO D'APPALTO - N. 3600001549

SELEZIONE SERVIZI N. 2711 – RDO 4055

**OGGETTO: “SERVIZIO DI RICERCA PERDITE IDRICHE OCCULTE CON
SISTEMA DI PRELOCALIZZAZIONE”**

CIG A0262E9468

CUP F37J22000010007

Nella data di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

ACQUE S.p.A., denominata di seguito nel presente atto “Committente”, con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali Dr. Andrea Asproni, nato a Nuoro (NU) il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 56970, raccolta n. 19764 del 19.06.2019

E

2F Water Venture S.r.l Società Benefit, denominata di seguito nel presente atto semplicemente “impresa” o “appaltatore” con sede in Padova (PD) 35136, alla Via Pitagora n. 15/E, Partita IVA 04638880288 Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova 04638880288, rappresentata dal legale rappresentante Franco Masenello, nato a Padova il 23/01/1965, Codice Fiscale MSNFNC65A23G224F il quale interviene a questo atto in forza ed

in virtù della carica rivestita e dei poteri a lei attribuiti dallo statuto sociale, che agisce quale impresa appaltatrice ed in qualità di impresa singola denominata di seguito nel presente atto semplicemente “operatore economico”

PREMESSO CHE

1. Acque S.p.A., ha adottato il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI”, di seguito “Regolamento”, (atto approvato dal C. di A. della Società in data 25/07/2016, con successive modifiche e integrazioni) che disciplina la formazione, la stipula e l'esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori di cui essa è la Stazione Appaltante;
2. ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento, è stata indetta, a seguito di manifestazione di interesse, la procedura numero 2711 per l'esecuzione del *servizio di ricerca perdite idriche occulte con sistema di prelocalizzazione*, affinché gli operatori economici interessati potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 17 del giorno 23/11/2023;
3. la selezione, espletata in data 24/11/2023, prevedeva un importo complessivo a base di negoziazione di € 383.330,00 € (trecentoottantatremilatrecentotrentatre/00) comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00), di manodopera pari a € 76.000,00 (settantaseimila/00);

4. trattandosi di selezione il cui criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso, la migliore offerta risulta essere quella del sunnominato operatore economico, per effetto del ribasso unico offerto da applicare su elenco prezzi pari al 27% corrispondente al prezzo di € 301.250,00 (trecentounomiladuecentocinquanta).

Detta offerta è stata sottoposta a verifica di congruità ex art. 54 del D.lgs. 36/23, il cui parere positivo da parte del Responsabile Unico del Progetto è stato rilasciato in data 13/12/2023;

5. è stata acquisita, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.lgs. 36/23, la dichiarazione dell'appaltatore in merito al CCNL applicato ed è stata valutata, con esito positivo, la verifica di equivalenza delle tutele;
6. il finanziamento dell'appalto è effettuato tramite risorse proprie della stazione appaltante e fondi PNRR in quanto le opere fanno parte del progetto "Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche" CUP F37J22000010007 attualmente inserito nella graduatoria di cui decreto Direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024 nelle proposte di finanziamento "ammesse e finanziate III finestra temporale" relative alla linea d'investimento del PNRR M2C4-I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti";
7. sono stati verificati i requisiti di ordine generale in capo all'appaltatore, ovvero quelli previsti agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/23 attraverso:

- a. acquisizione del certificato di regolarità fiscale acquisito presso la Agenzia delle Entrate territorialmente competente in data 19/12/2023. Alla data di ultima firma digitale è stata inviata richiesta di rinnovo che, tuttavia si trova ancora in fase di istruttoria. Considerata l'urgenza il contratto viene concesso nelle more del ricevimento degli esiti dei controlli sopra menzionati, ex art. 92 c. 3 D.lgs 159/2011. Qualora all'atto del ricevimento della verifica di regolarità fiscale, risultasse che il sopracitato operatore si trova nelle condizioni di cui all'articolo 94 comma 6 del D.lgs. 36/2023, la S.A. recederà dal presente contratto e qualsiasi erogazione e/o pagamento, anche con riferimento alle prestazioni già eseguite e alle spese sostenute, sarà sospesa in attesa di ulteriori verifiche e/o di eventuale autorizzazione da parte delle autorità competenti.;
 - b. rinnovo acquisizione dei casellari giudiziari per i soggetti indicati al comma 3, art. 94 del D.lgs. 36/23 rilasciati dall'ufficio del Casellario presso il Tribunale di Pisa in data 25/06/2024;
 - c. Ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159/2011, è stata rinnovata in data 19/06/2024 comunicazione antimafia a mezzo consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.
8. ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 1 del Regolamento, l'Impresa ha corredato la propria offerta con cauzione provvisoria di cui all'art. 106, comma 1, D.lgs. 36/23, prestata mediante polizza n.

1680.00.27.2799872702, rilasciata da "Sace BT SpA", dell'importo di € 4.293,30, per coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario nonché per le altre cause previste dalla citata disposizione di legge. Tale cauzione, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.lgs. 36/23, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Validità delle premesse

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. La Committente concede all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio descritto in oggetto come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. È parte integrante del presente contratto l'offerta economica dell'appaltatore e l'elenco prezzi al quale applicare il ribasso offerto.

Articolo 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € 301.250,00 (trecentounomiladuecentocinquanta) escluso I.V.A. di cui:
 - a. Servizi veri e propri € 221.920,00 (duecentoventunomilanovecentoventi/00);
 - b. Oneri per la sicurezza € 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00);

- c. Manodopera non soggetta a ribasso € 76.000,00
(settantaseimila/00);
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Le prestazioni sono da erogarsi in modalità a consumo e, pertanto, remunerate a misura secondo l'elenco prezzi allegato al presente contratto. Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo presunto complessivo, che deve intendersi quale massimale di spesa, e pertanto l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, rinuncia a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'importo effettivo del corrispettivo dovesse essere inferiore a quello stimato.

Articolo 4 – Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che si allega al presente contratto.
2. Le prestazioni relative al servizio saranno remunerate in modalità a consumo e si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale (elenco prezzi posto a base di gara dalla Committente) depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore pari al 27% (ventisettepercento).

3. È parte integrante del contratto: la lettera di invito, l'offerta economica dell'Appaltatore. l'elenco dei prezzi al quale applicare il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 5 – Domicilio e rappresentanza dell'esecutore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e adempimento relativo all'appalto dei servizi in oggetto, a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 2Fwater@legalmail.it.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare al direttore del contratto il nominativo del proprio responsabile che interagirà con la committenza, in suo nome e per conto, in ordine all' esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
3. Il responsabile dell'Appaltatore dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del direttore dell'esecuzione del contratto.
4. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

7. L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo di richiedere alla Stazione Appaltante le autorizzazioni all'accesso agli impianti / cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso a tali strutture, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto al servizio ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore del contratto, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.
9. Qualora l'Appaltatore - previa autorizzazione della Stazione Appaltante - subappaltasse le prestazioni contrattuali, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo della richiesta di autorizzazione all'accesso agli impianti / cantieri e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso a tali strutture, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.
10. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti di cui sopra sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi, intimando all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della

comunicazione dei documenti, attestanti l'assunzione, non esibiti all'atto del controllo al Direttore del contratto.

Articolo 6 – Durata del contratto e termini / modalità di consegna.

1. Il presente contratto avrà una durata pari a mesi 24 (ventiquattro) consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 7 – Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e di anticorruzione.

1. Ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere impedimenti antimafia ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale, in ragione di quanto indicato in premessa da intendersi integralmente qui riportato.
2. L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. La società/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione dell'organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell'attuazione e nell'osservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net La società/impresa dichiara di impegnarsi ad operare conformemente a tale documento per le attività in oggetto al presente contratto.

4. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. A tal fine il **CIG** del presente contratto è il seguente: **A0262E9468**.
5. L'appaltatore, se non ha già provveduto, deve comunicare, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del/dei conto/i corrente/i bancario/i su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, attraverso la procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori del Gruppo SAP sezione anagrafica; su tale/i conto/i saranno effettuati, mediante bonifico bancario, i pagamenti in dipendenza delle prestazioni del presente contratto.
6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. **A0262E9468** e il CUP **F37J22000010007** al cessionario anche nell'atto di cessione affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. **A0262E9468** e il CUP **F37J22000010007** dallo stesso comunicato.

7. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze (FI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Il presente contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/23, nonché dall'art. 6 dell'allegato II.14 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. Il subappalto per il servizio oggetto del presente contratto è vietato in quanto l'appaltatore ha manifestato la volontà di non subappaltare in sede di gara.

Articolo 9 – Subappalto

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, dell'art. 8 del presente contratto, qualora abbia presentato in gara apposita dichiarazione e nei limiti di quest'ultima, l'appaltatore può avvalersi di terzi contraenti per l'esecuzione delle opere affidate con il presente contratto, attraverso l'istituto del subappalto. La disciplina del subappalto è normata dall'art. 119 del D.lgs. 36/23 e da quanto stabilito nei documenti della selezione da cui discende il presente affidamento le prestazioni ricadenti nella categoria prevalente devono essere eseguite in misura superiore al 50% dall'aggiudicatario e sono subappaltabili per la restante parte.

Nel caso di subappalti per i quali è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.lgs. 36/23), tale modalità di pagamento diviene inefficace in caso di ammissione dell'appaltatore a procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore, Comitato dei creditori).

Nei casi di subappalti autorizzati con forma di pagamento appaltatore – subappaltatore, corre l'obbligo in capo all'appaltatore di presentare, in occasione di ciascun pagamento, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore a comprova dell'avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate nel CSA.

Articolo 10 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell' art. 24, comma 2 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> l'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. 1680.00.27.2799875722, rilasciata in data 08/01/2024 da “*SACE BT SPA*”, dell'importo di € 57.358,00.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> la garanzia è svincolata ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali; pertanto la garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. Ai sensi dell' art. 24, comma 6 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste

da norme di settore, la Stazione Appaltante provvederà all'escussione della cauzione definitiva.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente contratto.
6. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, nonché verificabile telematicamente presso l'emittente.

Articolo 11 – Responsabilità per infortuni e danni

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 1 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> l'appaltatore ha prodotto la polizza RC numero 2018/03/2324954 con relativa appendice che fa specifico riferimento all'appalto di cui in oggetto.
3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 12 – Penali

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui al Capitolato Speciale d'appalto così come ivi dettagliate.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'IVA.
3. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione o referente del contratto.
5. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
6. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 13 – Sospensioni delle prestazioni contrattuali

1. L'appaltatore non può sospendere il servizio oggetto del presente contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Stazione Appaltante farà salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e conseguenti dall'instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 14 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, nonché tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 15. Revisione dei prezzi.

1. In merito alla disciplina della revisione dei prezzi, si richiama integralmente l'art. I.9 del Capitolato Speciale d'appalto.
2. Non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 16. Varianti e quinto d'obbligo

1. Fermo restando che l'Appaltatore non può apportare alcuna modifica che non sia stata preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, le variazioni al contratto sono ordinate dalla Stazione Appaltante, entro i limiti e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/23 e nelle eventuali ipotesi previste dal Capitolato Speciale d'appalto.
2. L'Appaltatore è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in più o in meno di quella originaria del presente contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 17. Fatturazione e Pagamenti

1. Il pagamento avverrà in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo e i servizi verranno contabilizzati come previsto all'art. I.10 del Capitolato Speciale d'appalto.
2. È comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
3. Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 60 giorni da data fattura fine mese previa verifica della prestazione effettuata e conseguente liquidazione da parte del direttore del contratto, nonché previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore, fermo restando che, in nessun caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore sarà legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto.
4. Con l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica, L. 205 del 27/12/2017, tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML ed inviate direttamente o tramite intermediari al sistema

di interscambio (SDI) quindi all'agenzia delle entrate. Ogni fattura trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non ammessa e non sarà accettata.

5. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine/contratto. La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA della Stazione Appaltante, nonché, nel caso di contratto soggetto all'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP.
6. Con l'introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la Stazione Appaltante, rientra tra le società iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili alle regole dello "Split Payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Per quanto sopra, le fatture che saranno emesse nei confronti della Società, dovranno riportare la seguente annotazione: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972".
7. Di conseguenza, la Stazione Appaltante provvederà a:
 - pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità concordate;
 - versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.
8. Le disposizioni in materia di "Split Payment" non trovano applicazione per le prestazioni professionali indicate all'interno del DL 12 luglio 2018 n. 87 ovvero quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d'acconto.

Si specifica che sulla fattura che emetterà l'Appaltatore a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto.

9. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione Appaltante, non produrrà alcun interesse.

Articolo 18 – Regolare esecuzione e verifica

1. L'esecuzione del contratto è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza della Stazione Appaltante.
2. L'esecuzione del presente contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella contrattualmente prevista, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Verificandosi casi imprevisti che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dal precedente articolo 16.

3. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto

1. Fermo restando il potere della Stazione Appaltante di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/23, costituiscono motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:
 - violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
 - frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
 - sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti degli artt. 94 e ss del Codice dei Contratti Pubblici;
 - l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.

- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Acque Spa o società da essa controllate;
- l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (ART. I. 15 CsA);
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente (ART. I. 17);
- violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto (ART. I. 12);
- omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista (ART.I. 20);
- violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ART.I. 11);

- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento;
- violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico;
- ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell'adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto;
- qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di due mesi;
- mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali (ART. III. 2);
- accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- eventuale violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
- occultamento di gravi vizi e difetti;
- raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale;
- comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione;

- violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A.;
 - reiterato inadeguato o insufficiente utilizzo del sistema di gestione informatica, in maniera difforme dal presente Capitolato;
 - in caso di inosservanza accertata ove applicabile della normativa ambientale, dei vincoli DNSH (Do No Significant Harm) previsti dalla normativa di riferimento in vigore e dei principi e delle condizionalità del PNRR;
 - in caso di perdita del finanziamento per fatto imputabile all'appaltatore e al subappaltatore, con riserva di agire nelle opportune sedi per il maggior danno subito;
 - ogni altro caso previsto dal presente contratto.
2. In tutti i casi la Stazione Appaltante si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.
3. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di far eseguire d'ufficio da altre imprese il servizio attinente ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovuti, previa redazione dello stato di consistenza del servizio svolto. Il costo per l'ultimazione del servizio verrà addebitato all'Appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso d'asta, dell'ammontare dei servizi già da lui eseguiti. Resta stabilito che l'Appaltatore risponderà dei danni economici e non che potessero derivare alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall'esecuzione diretta del servizio e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Stazione Appaltante potrà disporre di tutte le somme dovute all'Appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle

depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 20 - Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione di qualsiasi altro foro e della competenza arbitrale.
2. È comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.

Articolo 21. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nello svolgimento delle attività oggetto del contratto il contratto collettivo Contratto Nazionale Metalmeccanici, indicato negli atti di gara, ferma restando la possibilità di applicare il diverso contratto collettivo indicato nell'offerta, purché quest'ultimo garantisca le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. In caso di ottenimento da parte del responsabile del contratto del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del contratto, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, La Stazione Appaltante pronuncerà, previa

contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/23.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/23, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del contratto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
10. La Committente ha verificato le regolarità contributive mediante l'acquisizione, sul portale INAIL, del "Durc On Line" avente numero protocollo INPS_40073052 e scadenza validità 06/07/2024;
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del contratto provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'Appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 29 del D.lgs nr. 276/2003 e s.m.i., nonché alla ripetizione di tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti previdenziali e/o assicurativi.

Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori

1. L'Appaltatore, ha l'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal d.lgs n. 81/2008 applicabili all'oggetto del presente contratto, e pertanto le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.
2. L'Appaltatore, ha l'onere di depositare presso la Stazione Appaltante il Verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti dell'Appaltatore.
3. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dei documenti di cui al comma 1 da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: il Capitolato Speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto, l'offerta economica.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari espressamente richiamate.

2. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di Acque spa e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 consultabili nel sito aziendale e disponibili in copia a seguito di specifica richiesta dell'Appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell'Appaltatore comporta l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 19 del presente contratto.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le imposte di bollo e le tasse di registro per gli atti occorrenti per la gestione del presente contratto, per tutto il periodo di durata delle prestazioni contrattuali. Ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/23, l'Appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo nella misura di Euro 120,00.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a carico della Stazione Appaltante, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.
5. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito

preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, alla Stazione Appaltante, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.

6. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 131/86.
7. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.
8. Nell'ambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Carmignani.
9. Il direttore dell'esecuzione è Ing. Marco Carpina.

Articolo 26 - Privacy e riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. L'informativa della Stazione Appaltante è

disponibile sul sito della stessa all'indirizzo <http://www.acque.net/node/322..>

L'Appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del presente contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del presente contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al presente contratto;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel presente contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del

medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del presente contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La Parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

L'Appaltatore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni

Fatto letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale:

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali di Acque S.p.A.

Dr. Andrea Asproni

.....

L'Impresa 2F Water Venture S.r.l Società Benefit

Sig. Franco Masenello

.....

Il sottoscritto Sig. Franco Masenello, in qualità di legale rappresentante della 2F Water Venture S.r.l Società Benefit, con l'apposizione della firma digitale dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 1341 del C.C., le clausole previste ai precedenti artt. 5, 6.4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

L'Impresa 2F Water Venture S.r.l Società Benefit

Sig. Franco Masenello

.....

(Documento sottoposto alla sottoscrizione digitale delle parti)